

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2321

POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate". Attuazione strategia regionale Amianto.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione e dal Dirigente della stessa Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:

Premesso che

- La Regione Puglia, perseguendo politiche che si pongono obiettivi di tutela e di sostenibilità ambientale in materia di rifiuti, attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e europee di settore, adotta, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute pubblica dai pericoli e rischi derivanti dall'amianto, misure finalizzate alla protezione dell'ambiente e della salute umana, attraverso azioni che realizzano l'efficientamento della gestione di tali specifici rifiuti.
- In attuazione dell'art. 10 della Legge n. 252/1992, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 908 del 6 maggio 2015, BURP n. 10 del 2 febbraio 2016, la Regione Puglia ha approvato il *Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (PRA)* e, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 23 aprile 2015, BURP n. 67 del 13 maggio 2015, l'aggiornamento e l'adeguamento del *Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali*, con il quale il PRA deve necessariamente coordinarsi.
- All'interno del PRA sono elencate le principali linee di intervento ed azione a livello regionale rivolte al raggiungimento della salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica in relazione ai pericoli connessi alla presenza di amianto e di manufatti contenenti amianto sul territorio regionale che, pur contemplando le ulteriori metodologie previste dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", punta alla rimozione quale principale "metodo di bonifica" per minimizzare sino ad annullare definitivamente il rischio ambientale e sanitario derivante dalla presenza di amianto, ancora consistente sul territorio regionale, come rilevabile nella sezione conoscitiva dello stesso PRA.
- Per perseguire con efficacia ed efficienza l'obiettivo di eliminare i pericoli derivanti dalla presenza di manufatti contenenti amianto e il connesso rischio, è necessaria l'attivazione di misure che consentono l'abbattimento dei costi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto e la gestione del rifiuto che, in particolare, come mostra l'analisi dei costi degli interventi, dipende dal maggior onere di gestione del rifiuto dovuto alla carenza impiantistica a livello nazionale ed alla completa mancanza di impianti a livello regionale pugliese.
- Il Piano Nazionale Amianto, infatti, evidenzia "*la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale, che pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da un lato è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall'altro è necessario superare le lacune della pianificazione regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti*".
- Il Parlamento europeo, d'altronde, con la Risoluzione del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente, ha invitato la Commissione europea a promuovere in tutto il territorio dell'Unione la realizzazione di centri

di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi rifiuti.

- Il legislatore nazionale, con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 luglio 2004 n. 248, recante "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" ha già introdotto importanti possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto, definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto (principalmente pirolisi, carbonatazione) che, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato.
- In tal senso il PRA, al fine di perseguire il suo obiettivo primario e i suoi obiettivi strategici ha, tra l'altro, previsto la Macrocategoria di azioni "D. Azioni atte a delineare lo sviluppo impiantistico di smaltimento/trattamento dei rifiuti contenenti amianto ed i relativi criteri di localizzazione" e ha condotto l'analisi delle alternative impiantistiche, approfondendo la valutazione dei possibili effetti ambientali, sanitari e socioeconomici indotti dall'attuazione delle differenti ipotesi gestionali che, a lungo termine, ha premiato il ricorso all'utilizzo di impianti per l'inertizzazione dell'amianto con modifica microcristallina, tanto più che ad oggi, il ricorso alle discariche, pur previste dal PRA nel breve e medio periodo, ancorché inesistenti sul nostro territorio regionale, non appare più ambientalmente e socialmente sostenibile.
- In tale contesto si inseriscono, tra gli altri, gli obiettivi della 6.2 del POR Puglia 2014-2020 che, in linea con le Direttive, le Decisioni e le Risoluzioni comunitarie in materia e con il PRA, sono tesi a favorire il disinquinamento e il recupero di aree inquinate e degradate dalla presenza di amianto sul territorio regionale, con conseguente sensibile e consistente riduzione dei pericoli e dei rischi connessi all'esposizione alle fibre di amianto, attraverso la significativa diminuzione dei costi di intervento, che la realizzazione sul territorio regionale di impianti di gestione del rifiuto contenente amianto dovrebbe comportare;
- In tal senso, con nota prot. 5765 del 17/05/2017, la Sezione Ciclo Rifiuti è Bonifiche ha inviato una nota ricognitiva a tutti i Comuni Pugliesi al fine di verificare la preliminare disponibilità ad ospitare sul proprio territorio impianti di gestione del rifiuto contenente amianto;

Visti

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 della Commissione, che approva, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020;
- la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 della Commissione Europea con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020), così come modificata dalla Decisione della Commissione Europea n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
- la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, e ss.mm.ii.;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti, inoltre

- la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

- decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale 12 febbraio 1997 "Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto";
 - il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 248 del 29 luglio 2004 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto" e ss.mm.ii.;
 - il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
 - il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
 - il "Piano Nazionale Amianto – Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali" approvato dal Governo il 21 marzo 2013;
 - il "Piano nazionale della prevenzione 2014-2018" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014;
 - il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 23 aprile 2015 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015, "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 908 del 06/05/2015 "Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA). Approvazione";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto 2015;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 28 settembre 2017 di modifica al Programma e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2029 del 15 novembre 2018, di modifica al Programma e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07 giugno 2016 con cui, tra gli altri, è stato conferito al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'incarico di Responsabile dell'Azione 6.2 – di seguito

RdAz - in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni";
- la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come da ultima modifica avvenuta con Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;

Considerato che

- alla ricognizione avviata con nota prot. n. 5765 del 17/05/2017, circa la verifica preliminare della disponibilità dei Comuni ad ospitare sul proprio territorio impianti di gestione del rifiuto contenente amianto, ha riscontrato una Amministrazione comunale mostrando interesse a localizzare sul proprio territorio un impianto di trattamento di inertizzazione di tali rifiuti;
- stante la complessità della materia, nell'ambito di incontri tenutisi con il Comune proponente interessato è stata, tuttavia, convenuta l'opportunità di meglio strutturare una procedura selettiva per l'individuazione di idonee localizzazioni sul territorio pugliese in cui realizzare i predetti impianti facendo, dunque, decadere opportunamente il procedimento amministrativo avviato con la nota prot. n. 5765/2017;
- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha redatto l' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti contenenti amianto attraverso la candidatura di aree idonee alla localizzazione e di progetti che utilizzano processi di inertizzazione totale dell'amianto, da adottarsi a valere sulle risorse dell'Azione 6.2 - "Interventi per la bonifica di aree inquinate", da adottarsi a valere sulle risorse dell'Azione 6.2 - "Interventi per la bonifica di aree inquinate", AdP 6.2.2 "Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto" del POR PUGLIA 2014/2020;
- in linea con quanto descritto e rappresentato in premessa, il suddetto Avviso persegue la priorità di investimento "6.e - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore" del POR Puglia 2014-2020, promuovendo interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti contenenti amianto, attraverso la candidatura di aree idonee alla localizzazione e di progetti che utilizzano processi di inertizzazione totale dell'amianto che, inducendo l'abbattimento dei costi di trasporto e di gestione del rifiuto, punta ad agevolare il disinquinamento di aree interessate dalla presenza di manufatti contenenti amianto, con l'eliminazione dei pericoli e del connesso rischio derivanti dalla loro presenza (obiettivo specifico RA 6.2).
- in data 31/10/2019, con nota prot. n. 14214, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha inviato l'Avviso redatto all'Autorità Ambientale e alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Struttura Referente Pari Opportunità, per l'espressione dei pareri di propria competenza;
- in data 31/10/2019, con nota prot. n. 14215, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha inviato l'Avviso redatto alla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 al fine dell'opportuno invio al Partenariato Economico Sociale (PES) per la successiva convocazione della riunione partenariale;
- in data 26/11/2019 si è regolarmente svolta la riunione partenariale, indetta con nota prot. n. 10594 del 18/11/2019 dalla Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, per la presentazione e discussione, tra gli altri, dello schema di "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti contenenti amianto

attraverso la candidatura di aree idonee alla localizzazione e di progetti che utilizzano processi di inertizzazione totale dell'amianto" - Az. 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate";

Preso atto che

- con nota prot. n. 5065 del 06/11/2019 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Struttura Referente Pari Opportunità ha trasmesso il proprio parere comunicando che la tematica risulta neutra all'applicazione del principio di pari opportunità e che, pertanto, non vengono formulate proposte e/o integrazioni all'avviso sottoposto a parere;
- con nota prot. n. 15102 del 06/12/2019 è pervenuto il parere dell'Autorità Ambientale che ritiene l'Avviso coerente con i criteri di sostenibilità ambientale dell'Azione 6.2 approvati con D.G.R. 997/2017;
- che in sede di riunione partenariale del 26/11/2019 l'Avviso redatto è stato positivamente condiviso;

Tenuto conto che, come previsto dall'Azione 6.2 del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, dai documenti di selezione delle operazioni della programmazione regionale e dalla pianificazione regionale amianto, l'Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti contenenti amianto attraverso la candidatura di aree idonee alla localizzazione e di progetti che utilizzano processi di inertizzazione totale dell'amianto" - Az. 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate":

- si rivolge alle Amministrazioni Comunali, tanto al fine di affidare la scelta specifica di proporre l'operazione al livello di governo più vicino alle specifiche realtà locali e al livello di interesse, degli utenti (i cittadini);
- stabilisce che le localizzazioni da proporre per la realizzazione impiantistica devono:
 - o avere caratteristiche che rispettino i criteri di tutela dell'ambiente e del territorio definiti nel quadro normativo di riferimento europeo, nazionale e regionale;
 - o essere prioritarie e preferenziali per l'installazione di impianti di trattamento rifiuti, dalla pianificazione regionale vigente in materia di rifiuti speciali, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2015, n. 1023, nonché servite da adeguate infrastrutture di trasporto atte a consentire agevolmente il conferimento dei rifiuti all'impianto, riducendo gli impatti correlati al trasporto;
 - o non ricadere in aree i cui livelli di prescrizione previsti nella pianificazione regionale dei rifiuti speciali relativamente alla localizzazione di impianti, sono escludenti;
 - o non ricadere in aree i cui livelli di prescrizione previsti nella pianificazione regionale dei rifiuti speciali relativamente alla localizzazione di impianti sono penalizzanti, in quanto per quest'ultima eventualità il superamento delle criticità esistenti mediante opere di mitigazione e compensazione da prevedere in fase di progettazione e da attuare in fase di realizzazione del sistema impiantistico, potrebbe richiedere, relativamente alle procedure tecnico - amministrative da implementare, tempistiche non compatibili con quelle legate all'attuazione del POR Puglia 2014/2020.
- stabilisce che le *soluzioni progettuali* da proporre devono esse atte a garantire:
 - o conformità alle indicazioni e prescrizioni del D.M. 29 luglio 2004, n. 248, con particolare riferimento al processo di trattamento individuato e proposto che:
 - deve corrispondere ad uno dei processi, o ad una combinazione degli stessi, individuati nella Tabella B - "Processi di trattamento per Rifiuti Contenenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto" dell'Allegato A "Disciplinari tecnici della commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto" del D.M. 248/2004;
 - deve garantire che i materiali finali derivati dal trattamento proposto rispettino i requisiti di cui all'Allegato 3 "Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA

che modificano la struttura cristallografica dell'amianto" del D.M. 248/ 2004, consentendo il riutilizzo degli stessi come materia prima;

- sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso la previsione:
 - *sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche*
 - *efficientamento energetico*
 - *misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica*
- dispone che l'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura "a graduatoria", procedendo con la valutazione comparativa sulla base dei criteri tecnici definiti in conformità ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e adottati con D.G.R. n. 582/2016 e ss.mm.ii;
- prevede che superata la verifica di ammissibilità formale e la successiva verifica di ammissibilità formale si proceda con la valutazione tecnica delle proposte, applicando i criteri tecnici definiti, che si terrà superata con il raggiungimento della soglia minima non inferiore a 25/50;
- dispone che il contributo finanziario sarà attribuito a ciascuna proposta progettuale a copertura delle sole spese ammissibili come definite dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 nonché, che, trattandosi di operazioni generatori di entrate, il contributo massimo finanziabile sarà calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 61 dello stesso Regolamento e alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici.

Per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta regionale:

- di condividere il percorso sinora intrapreso dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche che, in coerenza con le previsioni dell'Azione 6.2 del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la normativa europea e nazionale, nonché con la strategie regionali in materia, ha redatto l' *Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti contenenti amianto attraverso la candidatura di aree idonee alla localizzazione e di progetti che utilizzano processi di inertizzazione totale dell'amianto" - Az. 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate"*;
- di approvare, come descritto e riportato in narrativa, le tipologie di operazioni ammesse a finanziamento, i criteri e le modalità di selezione delle stesse, i soggetti ai quali l'Avviso pubblico di finanziamento redatto si rivolge;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti necessari all'approvazione ed indizione dell'Avviso, compresi gli adempimenti contabili da disporre di concerto con la Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
--

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento dei funzionari e del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore che qui s'intende integralmente riportata;
- di condividere il percorso sinora intrapreso dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche che, in coerenza con le previsioni dell'Azione 6.2 del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la normativa europea e nazionale, nonché con la strategia regionale in materia, ha redatto l'*Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti contenenti amianto attraverso la candidatura di aree idonee alla localizzazione e di progetti che utilizzano processi di inertizzazione totale dell'amianto* - Az. 6.2 "*Interventi per la bonifica di aree inquinate*";
- di approvare, come descritto e riportato in narrativa, le tipologie di operazioni ammesse a finanziamento, i criteri e le modalità di selezione delle stesse, i soggetti ai quali l'Avviso pubblico di finanziamento redatto si rivolge;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti necessari all'approvazione ed indizione dell'Avviso, compresi gli adempimenti contabili da disporre di concerto con la Sezione Attuazione del Programma - Autorità di Gestione del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO